

Relazione Illustrativa

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto a recepire le disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174 (c.d. *Daisy Chains 2*) che modificano la direttiva (UE) 2014/59 (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD*), intervenendo, a tal fine, sul decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024).

La direttiva (UE) n. 2024/1174 modifica la BRRD disponendo circa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, c.d. MREL), con particolare riferimento alla sua applicazione all'interno di gruppi di risoluzione caratterizzati da catene partecipative complesse (c.d. *daisy chains*) e agli enti designati per la liquidazione.

Di seguito le principali aree di intervento della direttiva *Daisy Chains 2*.

a) Determinazione del MREL nell'ambito di catene partecipative complesse (c.d. *daisy chains*) all'interno di gruppi soggetti a risoluzione

La BRRD impone alle banche e alle altre entità rientranti nel proprio ambito di applicazione di soddisfare il requisito MREL al fine di garantire un'attuazione efficace e credibile della risoluzione e, in particolare, per assicurare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di tali entità senza il ricorso a fondi pubblici. Nel contesto dei gruppi, e più nello specifico, dei gruppi soggetti a risoluzione, il requisito MREL si declina anche come requisito c.d. "interno", volto cioè a consentire che le perdite generate al livello delle entità controllate siano trasferite all'apice del gruppo soggetto a risoluzione, cioè all'ente designato per la risoluzione, su cui potranno essere applicati, ove necessario, gli strumenti di risoluzione. Nel contesto specifico di catene partecipative complesse in cui entità (c.d. intermedie) sono controllate dall'ente designato per la risoluzione e controllano un'altra entità soggetta a un requisito MREL interno, al fine di assicurare la corretta rappresentazione, nonché l'effettività, della complessiva capacità di assorbimento delle perdite del sub-gruppo, il quadro normativo europeo prevede l'applicazione di un sistema di deduzioni in caso di sottoscrizione indiretta delle passività emesse per il soddisfacimento del MREL interno. L'obiettivo di questa disciplina è assicurare che la dotazione di MREL interno dell'entità intermedia sia sufficiente a trasferire all'ente designato per la risoluzione non solo le perdite che dovessero generarsi al proprio livello, ma anche quelle che dovessero realizzarsi al livello delle proprie controllate.

In quest'ultimo contesto, la Direttiva è intervenuta al fine di consentire maggiore flessibilità nella calibrazione del MREL interno nei confronti delle entità intermedie, tenendo conto delle diversità tra strutture di gruppo e



consentendo, a certe condizioni, la fissazione del MREL interno a livello sub-consolidato. Quest'ultima possibilità consente, in certi casi, di mitigare l'impatto del richiamato regime ordinario vigente in base al quale l'entità intermedia deve dedurre dalla propria dotazione di passività computabili nel MREL interno l'integrale esposizione in passività computabili nel MREL interno delle proprie controllate. La Direttiva consente, pertanto, all'autorità di risoluzione di valutare, caso per caso e nel rispetto di certe condizioni, se sia maggiormente appropriato applicare all'entità intermedia un requisito di MREL interno soggetto al regime delle deduzioni o un requisito di MREL interno su base consolidata, fermo l'obiettivo di garantire che il meccanismo di trasferimento delle perdite all'interno del gruppo sia in grado di assicurare l'efficace attuazione della risoluzione.

b) Enti designati per la liquidazione

La Direttiva introduce una definizione e una disciplina delle entità destinate alla liquidazione per le quali si prevede che (i) non siano soggette al MREL, salvo che l'autorità di risoluzione, su base discrezionale e caso per caso, ritenga necessario fissarlo per ragioni connesse principalmente a esigenze di stabilità finanziaria; (ii) non siano soggette, salvo il caso eccezionale di cui al punto (i), agli obblighi di preventiva autorizzazione relativi al riacquisto di eventuali passività computabili nel MREL; (iii) siano soggette, quando facciano parte di una *daisy chain*, a un regime di deduzioni attenuato, in base al quale l'entità che le controlla è tenuta a dedurre dalla propria dotazione di MREL interno solo la partecipazione nel capitale della controllata che superi una certa soglia di rilevanza.

Con il decreto legislativo in esame, considerati gli interventi effettuati dall'articolo 1 della direttiva (UE) n. 2024/1174 sulla direttiva 2014/59/UE, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 di recepimento della citata direttiva 2014/59/UE.

A tal fine, **l'articolo 1** dello schema di decreto legislativo modifica il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In particolare:

Il **comma 1, lettera a)**, introduce, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 180 del 2015 la lett. *v-ter.1*), recante la definizione di «ente designato per la liquidazione»;

Il **comma 1, lettera b), n. 1)** modifica il comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 180 del 2015, prevedendo la regola generale della non determinazione del MREL nei confronti degli enti designati per la liquidazione.

Il **comma 1, lettera b), n. 2)** introduce i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 180 del 2015 prevedendo:



- la possibilità per la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, di determinare, in deroga alla regola di cui al comma 1, del citato articolo 16-*bis*, il requisito MREL su base discrezionale per un ente designato per la liquidazione, tenendo conto dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio al sistema finanziario (cfr. comma 1-*ter*);
- la disapplicazione degli obblighi di preventiva autorizzazione relativi al riacquisto di passività computabili rispetto agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non abbia esercitato la discrezionalità di cui al punto precedente (cfr. comma 1-*bis*);

Il **comma 1, lettera c)**, modifica l'articolo 16-*ter*, mediante l'intervento ai commi 1 e 2, in particolare, per esentare, al ricorrere di determinate condizioni, gli enti designati per la liquidazione oggetto della disposizione dalla decisione della Banca d'Italia dal prevedere l'applicazione del MREL nei confronti di tali enti;

Il **comma 1, lettera d)**, modifica l'articolo 16-*quinquies*, mediante la sostituzione del comma 3 e l'introduzione dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, al fine di prevedere: (i) nel caso in cui la Banca d'Italia abbia determinato il MREL nei confronti di un ente designato per la liquidazione, le risorse che tale ente può utilizzare ai fini del soddisfacimento del requisito; (ii) l'esenzione dall'obbligo di deduzione applicabile all'entità intermedie (soggetti controllati da enti designati per la risoluzione, che non sono essi stessi enti designati per la risoluzione e che controllano altri soggetti all'interno dello stesso gruppo di risoluzione) rispetto agli strumenti di fondi propri e alle passività computabili di società controllate che sono enti designati per la liquidazione, salvo per quanto riguarda i fondi propri di tali società controllate nel caso in cui essi siano di ammontare pari o superiore al 7% dell'importo totale dei fondi propri e delle passività computabili ai fini MREL delle entità intermedie, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti;

Il **comma 1, lettera e)**, interviene sull'articolo 16-*octies*, mediante la modifica al comma 3 e l'introduzione dei commi 3-*bis*, 6-*bis* e 6-*ter*, al fine di prevedere la possibilità per la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, di determinare, al ricorrere di determinate condizioni, il MREL su base consolidata nei confronti di un soggetto controllato da un ente designato per la risoluzione, che non sia esso stesso un ente designato per la risoluzione, e, in tale eventualità, le passività che possono concorrere al soddisfacimento di tale requisito su base consolidata.

Il **comma 1, lettera f)**, modifica l'articolo 16-*undecies*, mediante l'intervento al comma 1 e la sostituzione del comma 4, al fine di prevedere, in particolare, i criteri per la determinazione, da parte della Banca d'Italia, delle modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione alle autorità e di comunicazione



al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali essa abbia determinato il MREL;

Il **comma 1, lettera g)**, la modifica all'articolo 16-*duodecies*, mediante l'intervento al comma 1, al fine di prevedere l'inclusione della determinazione del MREL interno su base sub-consolidata effettuata dalla Banca d'Italia nel caso di catene partecipative complesse, ai sensi dell'articolo 16-*octies*, comma 3-*bis*, nell'ambito della comunicazione all'ABE ivi prevista.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria in forza della quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto in esame previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento prevedendo che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La deroga al termine ordinario è motivata dalla presenza della procedura di infrazione n. 2025/0061 per il mancato recepimento della direttiva UE 2024/1174 oggetto del presente decreto. In particolare, la Commissione europea, con nota prot. C(2025) 800/16 del 30 gennaio 2025 ha comunicato di aver avviato nei confronti della Repubblica italiana una procedura di infrazione ex articolo 258 TFUE per mancato recepimento della predetta direttiva. Pertanto, essendo il termine per il recepimento scaduto il 13 novembre 2024 e, avendo comunicato alla Commissione UE, per il tramite del Dipartimento per gli affari europei, l'impegno a concludere l'*iter* di adozione del presente decreto nel più breve tempo possibile, appare necessario prevederne l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Infine, si evidenzia che non si è reso necessario il ricorso al criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge di delegazione europea 2024 (n. 91 del 2025) in quanto il potere sanzionatorio e la relativa disciplina sono già richiamati dalla norma attributiva del potere sanzionatorio (cfr. art. 96 del d.lgs. n. 180 del 2015) e si estendono alle violazioni delle disposizioni di nuova introduzione.



Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Directive:

(Direttiva:) Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Transposition deadline(s):

(Scadenza/e del recepimento:) 13 novembre 2024

Contact details (Commission + Member States):

(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):) Silvio D'Amico

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existent):

(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente):) Decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):)

Correlation table:

(Tabella di concordanza:)

Updated on:

(Aggiornata il:)

Directive (Direttiva)	Additional information provided by Commissi	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)	Comments/expl anations from Member State/ Link to the consolidated
--------------------------	---	---	--

		on services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione)			version if available (Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile)
Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)		Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i)	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)	
Art. 1(1)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: 1) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il punto seguente: «83 bis) “entità soggetta a liquidazione”: una persona giuridica stabilita nell'Unione per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, oppure un'entità all'interno di un gruppo soggetto a risoluzione diversa da un'entità soggetta a risoluzione, per la quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;»		Art. 1, <i>v-ter.1)</i> del d.lgs. 180/2015	«ente designato per la liquidazione»: una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione individuale o di gruppo prevede la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o ad altra analoga procedura concorsuale applicabile, ovvero come soggetto, diverso da un ente designato per la risoluzione, ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per il quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;»;	
Art. 1(2)(a)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 2) l'articolo 45 quater è così modificato: a) al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi;		Art. 16- <i>quinquies</i> , co. 3 d.lgs. 180/2015	Eliminato	Sostituito da art. 16- <i>bis</i> , commi 1 e 1-ter del d.lgs. 180/2015 (v. <i>infra</i>)



Art. 1(2)(b)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...] b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Le autorità di risoluzione non determinano il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione.		Art. 16-bis, co. 1 del d.lgs. 180/2015	I soggetti di cui all'articolo 2 <u>che non sono enti designati per la liquidazione</u> rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto dal presente Capo.	
Art. 1(2)(b)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...] b) [...] In deroga al primo comma, un'autorità di risoluzione può valutare se sia giustificato determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per un'entità soggetta a liquidazione per un importo superiore a quello sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Nella sua valutazione l'autorità di risoluzione tiene conto, in particolare, dei possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi.		Art. 16-bis, co. 1-ter del d.lgs. 180/2015	<u>La Banca d'Italia può determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio al sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti.</u>	
Art. 1(2)(b)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...]		Art. 16-quinquies, nuovo co. 3 del d.lgs. 180/2015	<u>Nel caso previsto dall'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'ente designato per la liquidazione soddisfa il requisito minimo</u>	



	2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...] b) [...] «Nei casi in cui l'autorità di risoluzione determini il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, l'entità soggetta a liquidazione soddisfa tale requisito utilizzando uno o più degli elementi seguenti: a) fondi propri; b) passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento; c) le passività di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 2.»			<u>di fondi propri e passività computabili utilizzando una o più delle seguenti passività:</u> <u>a) fondi propri;</u> <u>b) passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013;</u> <u>c) passività di cui all'articolo 16-quater, comma 2.</u>	
Art. 1(2)(b)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...] b) [...] «L'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della presente direttiva. »		Art. 16-bis, co. 1-bis del d.lgs. 180/2015	<u>Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del regolamento (UE) n. 575/2013.</u>	
Art. 1(2)(b)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...] b)		Art. 16-quinquies, co. 3-bis del d.lgs. 180/2015	<u>Agli strumenti di fondi propri e alle passività computabili emessi da società controllate che sono enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività</u>	



	[...] «Gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti emessi da enti filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.»			<u>computabili non si applicano le deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.</u>	
Art. 1(2)(b)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 2) l'articolo 45 quater è così modificato: [...] b) [...] «In deroga al quarto comma, un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) che non è un'entità soggetta a risoluzione ma è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione deduce gli strumenti di fondi propri detenuti in enti filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non abbia determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, se l'importo aggregato di tali strumenti detenuti è pari o superiore al 7 % dell'importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, calcolati annualmente al 31 dicembre come media dei 12 mesi precedenti.»;		Art. 16-quinquies, co. 3-ter del d.lgs. 180/2015	<u>In deroga al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione, ma sono controllati da un ente designato per la risoluzione o da una società avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, deducono gli strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la liquidazione, appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, qualora l'importo aggregato di tali strumenti detenuti è pari o superiore al 7 per cento dell'importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di computabilità di cui all'articolo 16-octies, comma 6, di detti soggetti, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti</u>	



Art. 1(3)(a)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 3) l'articolo 45 septies è così modificato: a) al paragrafo 1, è inserito il comma seguente dopo il terzo comma: «In deroga al primo e al secondo comma, l'autorità di risoluzione può decidere di determinare il requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata per una filiazione di cui al presente paragrafo se l'autorità di risoluzione conclude che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la filiazione soddisfa una delle condizioni seguenti: i) la filiazione è detenuta direttamente dall'entità soggetta a risoluzione e: — l'entità soggetta a risoluzione è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione; — sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione; — l'entità soggetta a risoluzione non detiene direttamente enti filiazioni o entità filiazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), se tale entità è soggetta ai requisiti di cui al presente articolo o al requisito di cui all'articolo 45 quater, diversi dalla filiazione interessata; — la filiazione sarebbe interessata in modo sproporzionato dalle deduzioni		Art. 16-<i>octies</i>, co. 3-<i>bis</i> del d.lgs. 180/2015	<u>In deroga ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia può determinare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata nei confronti di un soggetto di cui ai commi 1 e 2 se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:</u> <u>a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni:</u> <u>1) è controllato direttamente dall'ente designato per la risoluzione e:</u> <u>1.1) l'ente designato per la risoluzione è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico Bancario avente sede legale in Italia e facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione;</u> <u>1.2) l'ente designato per la risoluzione non controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE nei confronti dei quali sia stato determinato il requisito minimo di fondi propri e passività computabili;</u> <u>1.3) l'applicazione delle deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 sarebbe sproporzionata;</u> <u>2) è destinatario del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata non porterebbe a sovrastimare la componente di ricapitalizzazione di cui all'articolo 16-<i>quinquies</i>, comma 1, lettera b), del sottogruppo costituito dai</u>	



	prescritte ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 ii) la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE solo su base consolidata e la determinazione del requisito di cui all'articolo 45 quater della presente direttiva su base consolidata non porterebbe a sovrastimare il fabbisogno di ricapitalizzazione, ai fini dell'articolo 45 quater, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, del sottogruppo costituito da entità che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi è una prevalenza di entità soggette a liquidazione che rientrano nello stesso perimetro di consolidamento; b) il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata in sostituzione del rispetto di tale requisito su base individuale non ha una sensibile incidenza negativa su nessuno dei seguenti elementi: i) la credibilità e la fattibilità della strategia di risoluzione del gruppo; ii) la capacità della filiazione di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione; e iii) l'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma dell'articolo 59, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.»			<u>soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi è una prevalenza di enti designati per la liquidazione;</u> <u>b) l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata invece che su base individuale non ha un effetto negativo significativo sulla credibilità e fattibilità della strategia di risoluzione del gruppo, né sulla capacità del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione, né, infine, sull'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma del Capo II del Titolo IV, degli strumenti di capitale e delle passività computabili del soggetto in questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione».</u>	
--	--	--	--	---	--



Art. 1(3)(b)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 3) l'articolo 45 septies è così modificato [...] b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis. Se un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità include le seguenti passività emesse conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo da una filiazione stabilita nell'Unione inclusa nel consolidamento di tale entità: a) passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che non sono incluse nel consolidamento dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata; b) passività emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.		Art. 16-octies, co. 6-bis del d.lgs. 180/2015	<u>Nei casi indicati ai commi 3 e 3-bis, quando il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è applicato su base consolidata, il relativo ammontare dei fondi propri e delle passività computabili include le seguenti passività emesse ai sensi del comma 6, lettera a), dai soggetti controllati di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento:</u> <u>a) passività emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata;</u> <u>b) passività emesse a favore di un azionista non facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.</u>	
Art. 1(3)(b)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 3) l'articolo 45 septies è così modificato [...] b) sono inseriti i paragrafi seguenti: [...] «2 ter. Le passività di cui al paragrafo 2 bis, lettere a) e b), del presente articolo, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1,		Art. 16-octies, co. 6-ter, del d.lgs. 180/2015	<u>Le passività incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile al soggetto controllato incluso nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi:</u> <u>a) le passività emesse dal soggetto controllato a favore del soggetto che</u>	



	applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti: a) le passività emesse a favore dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono incluse nel consolidamento di tale entità; b) l'importo dei fondi propri emessi conformemente al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.»			<u>soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento;</u> <u>b) i fondi propri emessi dal soggetto controllato conformemente al comma 6, lettera b)»;</u>	
Art. 1(4)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 4) all'articolo 45 decies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «1. I paragrafi 1 e 3 non si applicano all'entità soggetta a liquidazione a meno che l'autorità di risoluzione abbia determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per tale entità conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma. In tal caso l'autorità di risoluzione determina il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo per tale entità. L'autorità di risoluzione comunica tali obblighi di segnalazione e comunicazione all'entità soggetta a liquidazione interessata. Tali obblighi di segnalazione e comunicazione non vanno al di là di quanto necessario per		Art. 16-undecies, nuovo co. 4 del d.lgs. 180/2015	<u>La Banca d'Italia determina, tenuto conto delle modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-ter. Dette modalità sono determinate nei limiti di quanto necessario per verificare il rispetto di tale requisito e sono comunicate all'ente designato per la liquidazione</u>	



	controllare il soddisfacimento del requisito determinato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma.»				
Art. 1(5)	La direttiva 2014/59/UE è così modificata: [...] 5) all'articolo 45 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità di risoluzione comunicano all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito conformemente all'articolo 45 sexies o all'articolo 45 septies, comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 45 septies, paragrafo 1, quarto comma, per ciascuna entità che rientra nella loro giurisdizione.».		Art. 16- <i>duodecies</i> , co. 1 del d.lgs. 180/2015	La Banca d'Italia, con le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti minimi di <u>fondi propri e passività computabili</u> da essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies, <u>comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 16-octies, comma 3-bis.</u>	

White: Articles/paragraphs where transposition is required (Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)
Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition. (Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)
Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required (Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)



* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)



RELAZIONE TECNICA

Le modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) n. 2024/1174 (c.d. *Daisy Chains 2*) che modificano la direttiva (UE) 2014/59 (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD*), in esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024).

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 della legge delega del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività previste dal presente decreto provvederà Banca d'Italia quale autorità indicata a livello nazionale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di Decreto legislativo, recante “*Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili*”.

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente: Ufficio Legislativo Economia del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto a modificare il quadro delle fonti ordinamentali interne e, in particolare, il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recependo le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) n. 2024/1174, esercitando la delega di cui all'articolo 15 della legge 13 giugno 2025, n. 91 («Legge di delegazione europea 2024»).

La direttiva (UE) n. 2024/1174 interviene sulla direttiva 2014/59/UE «c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*, di seguito BRRD» e sul regolamento (UE) n. 806/2014 «c.d. *Single Resolution Mechanism Regulation*)

La Direttiva modifica la BRRD disponendo circa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, c.d. MREL), con particolare riferimento alla sua applicazione all'interno di gruppi di risoluzione caratterizzati da catene partecipative complesse (c.d. *daisy chains*) e agli enti designati per la liquidazione.

La BRRD impone alle banche e alle altre entità rientranti nel proprio ambito di applicazione di soddisfare il requisito MREL al fine di garantire un'attuazione efficace e credibile della risoluzione e, in particolare, per assicurare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di tali entità senza il ricorso a fondi pubblici. Nel contesto dei gruppi, e più nello specifico, dei gruppi soggetti a risoluzione, il requisito MREL si declina anche come requisito c.d. “interno”, volto cioè a consentire che le perdite generate al livello delle entità controllate siano trasferite all'apice del gruppo soggetto a risoluzione, cioè all'ente designato per la risoluzione, su cui potranno essere applicati, ove necessario, gli strumenti di risoluzione. Nel contesto specifico di catene partecipative complesse in cui entità (c.d. intermedie) sono controllate dall'ente designato per la risoluzione e controllano un'altra entità soggetta a un requisito MREL c.d. interno, al fine di assicurare la corretta rappresentazione, nonché l'effettività, della complessiva capacità di assorbimento delle perdite del sub-gruppo, il quadro normativo europeo prevede l'applicazione di un sistema di deduzioni nel caso della sottoscrizione indiretta delle passività emesse per il soddisfacimento del MREL c.d. interno. L'obiettivo di questa disciplina è assicurare che la dotazione di MREL c.d. interno dell'entità intermedia sia sufficiente a trasferire all'ente designato per la risoluzione non solo le perdite che dovessero generarsi al proprio livello, ma anche quelle che dovessero realizzarsi al livello delle proprie controllate. Si introduce, inoltre, una definizione e una disciplina delle entità destinate alla liquidazione, di norma non soggette al MREL, salvo che l'autorità di risoluzione ritenga necessario fissarlo per ragioni connesse principalmente a esigenze di stabilità finanziaria.

Il decreto legislativo in oggetto termina l'iter legislativo avviato a livello europeo, incardinandosi nell'alveo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Sotto il profilo procedurale costituisce attuazione di tali obblighi, mentre sotto il profilo sostanziale, insieme



alla normativa europea, costituisce attuazione della volontà di modificare aspetti specifici del *framework* di risoluzione.

Gli obiettivi principali che l'intervento normativo in oggetto si propone di affrontare riguardano: 1) la salvaguardia della stabilità finanziaria e 2) la riduzione del ricorso a fondi pubblici per la risoluzione delle banche attraverso il miglioramento dell'applicazione delle norme unionali vigenti per quanto riguarda la possibilità di risoluzione dei gruppi bancari. Questi obiettivi sono da ritenersi coerenti con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è stato adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo vengono modificati gli articoli 1, 16-*bis*, 16-*ter*, 16-*quinqies*, 16-*octies*, 16-*undecies*, 16-*duodecies* del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al fine di adeguarli alle modifiche apportate alla disciplina della BRRD previste dall'articolo 1 della direttiva (UE) n. 2024/1174.

Nello specifico:

- l'articolo 1, come novellato, reca la nuova definizione di «ente designato per la liquidazione», cioè una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione individuale o di gruppo prevede la sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o ad altra analoga procedura concorsuale applicabile, ovvero come soggetto, diverso da un ente designato per la risoluzione, ma appartenente a un gruppo soggetto a risoluzione, per il quale il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;
- l'articolo 16-bis prevede la regola generale della non determinazione del MREL nei confronti degli enti designati per la liquidazione, oltre a disciplinare la possibilità per la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, di determinare - in deroga alla regola di cui al comma 1, del citato articolo - il requisito MREL su base discrezionale per un ente designato per la liquidazione, tenendo conto dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio al sistema finanziario. Viene, inoltre, prevista la disapplicazione degli obblighi di preventiva autorizzazione relativi al riacquisto di passività computabili rispetto agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non abbia esercitato la propria discrezionalità;
- l'articolo 16-ter, come novellato, esenta, al ricorrere di determinate condizioni, gli enti designati per la liquidazione - oggetto della disposizione dalla decisione della Banca d'Italia - dal prevedere l'applicazione del MREL nei confronti di tali enti;
- l'articolo 16-quinqies, come novellato, disciplina la quantità di risorse che l'ente designato per la liquidazione può utilizzare ai fini del soddisfacimento del requisito nel caso in cui la Banca d'Italia abbia determinato il MREL nei confronti di tale ente. Inoltre, viene prevista l'esenzione dall'obbligo di deduzione applicabile all'entità intermedie rispetto agli strumenti di fondi propri e alle passività computabili di società controllate che sono enti designati per la liquidazione, salvo per quanto riguarda i fondi propri di tali società controllate nel caso in cui essi siano di ammontare pari o superiore al 7% dell'importo totale dei fondi propri e delle passività computabili ai fini MREL delle entità intermedie, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti;



- l'articolo 16-octies, come novellato, prevede la possibilità per la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, di determinare, al ricorrere di determinate condizioni, il MREL su base consolidata nei confronti di un soggetto controllato da un ente designato per la risoluzione, che non sia esso stesso un ente designato per la risoluzione, e, in tale eventualità, le passività che possono concorrere al soddisfacimento di tale requisito su base consolidata;
- l'articolo 16-undecies, come novellato, disciplina i criteri per la determinazione, da parte della Banca d'Italia, delle modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione alle autorità e di comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali essa abbia determinato il MREL;
- l'articolo 16-duodecies, come novellato, prevede l'inclusione della determinazione del MREL interno su base sub-consolidata effettuata dalla Banca d'Italia nel caso di catene partecipative complesse.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali. In particolare, si richiamano gli articoli 3, comma 2, (principio di eguaglianza sostanziale), 41 (libertà di iniziativa economica) e 47 della Costituzione, quest'ultimo nella parte in cui prevede che «La Repubblica [...] disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.»

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie che a Statuto speciale, nonché degli enti locali. In particolare, il provvedimento è espressione della potestà legislativa statale esclusiva *ex* articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione con riferimento alla «tutela del risparmio e mercati finanziari».

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento non comporta rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza né si segnala la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo, costituisce anzi diretta attuazione degli obblighi da esso previsti.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.



Sul medesimo oggetto, risulta, allo stato, pendente la procedura d'infrazione n. 2025/0061.

Con la lettera di messa in mora, prot. C(2025)800/16 del 30 gennaio 2025, la Commissione europea ha comunicato di aver avviato nei confronti della Repubblica italiana una procedura di infrazione *ex* articolo 258 TFUE per mancato recepimento della direttiva (UE) n. 2024/1174. In particolare, con la citata lettera, la Commissione europea contesta il mancato recepimento da parte dell'Italia delle modifiche introdotte nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014 con la direttiva (UE) 2024/1174, entro il termine ultimo fissato al 13 novembre 2024.

Sul punto si evidenzia che la direttiva (UE) 2024/1174 di cui trattasi è stata pubblicata solo il 22 aprile 2024; pertanto, non è stato possibile inserire i relativi criteri di delega nel disegno della legge di delegazione europea 2022-2023 di cui alla legge 21 febbraio 2024, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 24 febbraio 2024. Tali criteri sono stati, invece, inseriti nella legge di delegazione europea 2024, n. 91 del 2025 e, in particolare, nell'articolo 15 di cui il presente schema di decreto legislativo costituisce attuazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il presente decreto, con la novella recata all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), introduce una nuova definizione normativa. Nello specifico, novella l'articolo 1 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, inserendo la nuova lettera *v-ter.1)* che reca la definizione di «ente designato per la liquidazione», la quale risulta funzionale e coerente con le altre modifiche introdotte al citato decreto legislativo n. 180 del 2015.

Nello specifico, è stata introdotta la definizione di «ente designato per la liquidazione», incentrata sull'individuazione delle entità soggette a liquidazione nella fase di pianificazione della risoluzione. Ciò al fine di avere chiarezza sulla nozione di entità soggetta a liquidazione ai fini del corretto funzionamento dei quadri di deduzione e consolidamento oltre che per il calcolo del MREL per entità specifiche.

È stata verificata la coerenza della nuova definizione con le norme già in vigore.



2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo contempla il ricorso alla tecnica della novella legislativa per il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Nello specifico, si rinvia per i dettagli alla Parte I, punto n. 3).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le modifiche introdotte sono contenute in un apposito articolo dell'intervento normativo. Non si rinvencono abrogazioni implicite di altri atti normativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nell'intervento normativo non sono presenti norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di ulteriori atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La questione oggetto dell'intervento normativo non richiede analisi ed elaborazioni statistiche, né prevede costi per la finanza pubblica.